

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale Piazza Galvani, 4 - 40124 Bologna

Tel 051 6571111 Fax 051 6571100

info@bancadibologna.it - info@cert.bancadibologna.it - www.bancadibologna.it

Albo Società Cooperative n. A 117115

Albo delle Banche n. 4672 Codice ABI 8883.1

Registro delle Imprese di Bologna e C.F. 00415760370 - R.E.A. n.160969/BO

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.Iva 02529020220

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore

Banca di Bologna – Nome e Cognome	Cod. Dipendente
Promotore con mandato – Nome e Cognome	Nr. Iscrizione Albo
Telefono e E-mail	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Struttura e funzione economica

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti, nel caso di fideiussione specifica, da una specifica operazione bancaria e, nel caso di fideiussione omnibus (o generale), da tutte le operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni	
Commissioni per l'acquisizione della garanzia	Non previste
Spese per la gestione del rapporto	
Invio Comunicazioni \ Trasparenza documentazione periodica \ Posta	€ 0,54
Invio Comunicazioni \ Trasparenza documentazione periodica \ Casella Bancaria	€ 0,54
Invio Comunicazioni \ Trasparenza documentazione periodica \ Inbank	€ 0,00
Invio altre Comunicazioni	€ 0,54
Spese per produzione altra documentazione alla clientela ipotesi diverse da quelle previste dalla normativa psd)	€ 5,00

Spese per invio altra documentazione alla Clientela	Secondo tariffa postale in vigore	
- canale on-line	€	0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse		
- Archivio cartaceo inhouse	€	5,97
- Archivio cartaceo c/to outsourcer	€	5,54
- Archivio elettronico	€	3,08

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Fideiussione omnibus (o generale): il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è diventato efficace per la banca, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento del recesso.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il fideiussore può recedere senza che la banca sia tenuta ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il saldo debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace, oltre ad ogni altro importo che dovesse maturare successivamente, in dipendenza di operazioni di utilizzo dell'apertura di credito poste in essere prima della data di efficacia del recesso, e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore e ancora in circolazione. La pattuizione relativa alla riviviscenza della fideiussione non si applica alla garanzia prestata a favore di soggetto che rivesta la qualità di consumatore.

Fideiussione specifica: il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia che rimane efficace fino a quando alla banca non risulti estinta l'obbligazione garantita e salva la riviviscenza della garanzia. La pattuizione relativa alla riviviscenza della fideiussione non si applica alla garanzia prestata a favore di soggetto che rivesta la qualità di consumatore. La fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi, aumenti, o proroghe parziali o totali dell'operazione che siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal fideiussore.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Nel caso di fideiussione omnibus (o generale) il recesso da parte del fideiussore provoca la chiusura del rapporto decorsi 15 giorni dal ricevimento della raccomandata. Nel caso di recesso dalla fideiussione omnibus (o generale) e/o nel caso di estinzione della obbligazione garantita, nel caso di fideiussione specifica, la banca provvede allo scarico della garanzia e, se sono stati completamente soddisfatti i propri crediti, rilascia, su richiesta del fideiussore, lettera liberatoria.

Nel caso la Banca escuta la fideiussione richiedendo al garante il pagamento, il rapporto si chiude quanto il cliente ha rimborsato integralmente alla Banca le somme complessive pagate.

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, ogni eccezione rimossa e nonostante opposizione o controversia, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed altri accessori, anche futuri, rinunciando espressamente alla preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 c.c.. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

Nel caso di garanzia prestata a favore di soggetto che rivesta la qualità di consumatore, il fideiussore è tenuto a pagare alla banca, entro giorni 5 (cinque) dalla richiesta di escussione.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Bologna

Ufficio Reclami

Piazza Galvani n. 4 40124 Bologna

Fax 051 6571100

e-mail info@bancadibologna.it

pec info@cert.bancadibologna.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario

(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca
Spese per comunicazione relativa alla trasparenza bancaria	Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali